

APPENDICE G

REGOLAMENTO GENERALE SULLA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI

“Si tratta di accertare non ciò che lo studente sa, ma ciò che sa fare con ciò che sa”.

Grant P. Wiggins (1993)

La valutazione dello studente da parte del Consiglio di Classe è un momento cruciale nel quale si intrecciano una pluralità di elementi che coinvolgono conoscenze, competenze, abilità e fattori relazionali. Possiede inoltre un fondamentale ruolo di certificazione con valenza esterna, in quanto legale attestazione ai fini della prosecuzione degli studi e per l’inserimento nel mondo lavorativo. L’individuazione dei criteri generali di valutazione corrisponde, quanto più possibile, all’esigenza di porre dei punti di riferimento condivisi volti ad armonizzare gli standard utilizzati dai singoli consigli di classe, secondo criteri di equità e trasparenza. Al tempo stesso l’esplicitazione dei criteri facilita l’attivazione del processo di autovalutazione degli studenti e coinvolge in modo più consapevole anche i genitori.

La valutazione non può rappresentare un processo autonomo sospeso dalla relazione educativa docente, discente, famiglia, e nemmeno ridursi ad un’empirica misurazione delle conoscenze acquisite. Per quanto formulata attraverso un processo condiviso: *“la valutazione resta l’atto dell’attribuzione di valore a qualcosa o qualcuno. Per rendere la valutazione valida ed attendibile occorre che le modalità e lo strumento di misura impiegati, cioè le operazioni compiute e il metro usato per attribuire quel dato valore a quel preciso evento, siano resi espliciti”*

Un’attività di verifica è chiamata a fornire informazioni significative sui livelli di apprendimento degli alunni a prescindere da chi sia il somministratore e a giudizio valutativo costante al variare del correttore.

I Gaetano Domenici, Manuale della valutazione scolastica, Laterza, 1993, pag.9

Un coerente approccio docimologico² alla valutazione del discente, rimanda alla misurazione delle conoscenze e delle competenze raggiunte durante le fasi intermedie o al termine del percorso di istruzione e formazione. Al fine di supportare nell'alunno le aspettative di autenticità ed equità, essa deve poggiare su criteri, quindi su indicatori di riferimento, che consentono un approccio intersoggettivo, riducendo al massimo i condizionamenti del singolo valutatore/osservatore, nonché su parametri qualitativi e quantitativi riferiti a criteri determinati, che misurano la qualità di esecuzione di una specifica prestazione. L'attività valutativa poggia su tre momenti essenziali:

1. *Valutazione di input o diagnostica: essa prevede una funzione iniziale – collettiva allo scopo di effettuare una ricognizione delle conoscenze disciplinari e delle competenze (cognitive, affettive, sociali) che l'alunno possiede all'inizio di un iter di formazione. La valutazione di input richiede un'indagine sui prerequisiti più specifica che rimanda al possesso di capacità strumentali, abilità, conoscenze ritenute necessarie per il positivo inserimento dell'alunno in un percorso di formazione.*
2. *Valutazione in itinere o formativa: prende in esame sia lo stato di avanzamento dell'intervento educativo, verificando la corrispondenza fra i risultati di percorso raggiunti e gli obiettivi intermedi individuati, così come i livelli di apprendimento dei soggetti rispetto alle conoscenze e alle competenze acquisite. La valutazione formativa (o intermedia), punta non semplicemente al raggiungimento di un giudizio valutativo (qualitativo o quantitativo), quanto a individuare i "punti di forza e di debolezza" dell'apprendimento, essa dovrebbe servire da feed-back non solo per l'alunno ma anche per i docenti che gestiscono e progettano l'offerta formativa. Pertanto, la valutazione in itinere, aiuta a individuare soluzioni concrete per un'adeguata regolazione del percorso formativo (interventi di recupero/potenziamento).*
3. *Valutazione finale o sommativa: la valutazione finale è successiva all'intero ciclo di attività formative realizzate e può essere individuale o collettiva (alunno/classe); essa punta ad accertare in chiave sommativa la corrispondenza dei risultati di apprendimento raggiunti dagli alunni con i traguardi finali prefissati (efficacia formativa). La valutazione sommativa prevede periodi specifici (trimestre/pentamestre) deliberati dal Collegio e deve essere comunicata alle famiglie in decimi come previsto dai regolamenti nazionali e provinciali.³*

Le presenti disposizioni regolamentarie trovano la propria fonte primaria nel DPR 122/09 "Norme vigenti per la valutazione degli alunni ..." il cui novellato all'Art.1 dispone: "La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni (.....). La valutazione ha per oggetto il *processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni*. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000. (.....). Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa".

2 Docimologia: dokimázo [esaminare] + logos [discorso] = "scienza delle prove di esame"

3 Lg. 169/08; DPR 122/09; Lp. 05/06 Art. 60

Validazione dell'anno scolastico

I regolamenti provinciali sulla valutazione (D.G.P. n° 22-54/2010 e D.P.P. n° 20-34/2015) hanno dato esecutività alla L.P. 05/06. In premessa, pare doveroso rammentare come la scuola trentina disponga, nel rispetto e nei limiti delle norme di attuazione dei propri Statuti, di poteri concorrenti in materia di legislazione scolastica e come, l'art. 21 della legge 59/97, ne conferisca specifiche prerogative alle singole Istituzioni scolastiche. In ragione di ciò, mentre il quadro normativo nazionale (DPR 122/09) prevede come: "per l'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato gli studenti devono aver frequentato non meno dei tre quarti dell'orario annuale d'insegnamento previsto dai piani di studio dell'istituzione scolastica, e come al di sotto di tale quota oraria il consiglio di classe dichiarare l'impossibilità di procedere alla valutazione dello studente", la PAT attribuisce alle proprie Autonomie scolastiche il compito di meglio modulare i criteri di attuazione di tale vincolo, in ragione delle proprie specificità ma nel rispetto comunque dello spirito contenuto nella norma.

In casi eccezionali e motivati, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti, il Consiglio di classe ha facoltà di derogare da tale quota oraria e, in presenza di elementi ritenuti sufficienti, procedere alla valutazione annuale dell'alunno. Il Collegio dei docenti, in forza del combinato delle norme provinciali citate, ha quindi fissato i seguenti criteri derogatori conferendo ai singoli consigli di classe il compito di darne attuazione:

1. Le assenze debbono essere regolarmente documentate e dovute a motivi di salute, connesse alla pratica sportiva agonistica o alla frequenza di percorsi educativi certificati di particolare rilevanza.
2. Nel caso di assenze derivanti da impegni di natura sportiva o dalla frequenza di percorsi formativi di eccellenza, gli stessi vanno preventivamente comunicati al Consiglio e supportati da specifico calendario, al fine di permettere la programmazione delle necessarie attività di verifica in itinere.
3. Qualora il Consiglio di classe evidenziasse, nel corso dell'anno scolastico, un quadro di assenze ripetute che, se non corretto, potrebbe prefigurare il superamento del limite fissato dalla norma, ne dà formale comunicazione alla famiglia come nota accompagnatoria allo scrutinio del primo trimestre o, se del caso, entro e non oltre il successivo mese di marzo.
4. Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede preliminarmente alla validazione dell'anno scolastico, computando il dato complessivo delle presenze. In caso di superamento della quota massima di assenze, il Consiglio valuterà l'applicabilità dei margini derogatori, riservandosi la verifica degli atti depositati.

Il limite di assenze ai fini della validazione dell'anno scolastico sarà esclusivamente considerato in termini orari come definito nella citata norma provinciale.

Criteri generali di valutazione definiti dall'Istituto

Le valutazioni proposte da ciascun docente al Consiglio di Classe in fase di scrutinio devono scaturire da un percorso educativo in cui l'esito finale è il risultato di un dialogo, di un confronto e di una serie di verifiche. Per giungere all'espressione di una votazione è necessario che:

1. sussistano elementi sufficienti per una valutazione oggettiva. Il compito di definirne le modalità, il numero minimo e le griglie valutative, viene demandato agli organi dipartimentali;
2. le prove di verifica hanno un valore strumentale rispetto alla valutazione, nella misura in cui concorrono, attraverso delle "evidenze" rilevate, a fornire elementi di giudizio;
3. vengano assunti come riferimento gli standard valutativi delle conoscenze, abilità, e competenze indicati nei presenti criteri secondo le curvature delle singole discipline;
4. venga dato l'opportuno rilievo ai progressi realizzati dallo studente nel processo di formazione/apprendimento, in rapporto ai livelli d'ingresso rilevati;
5. il giudizio espresso sull'alunno in sede di scrutinio (trimestrale o annuale) dovrà essere la risultante di queste componenti e non di una mera media aritmetica dei voti acquisiti nelle singole prove;

6. la valutazione finale dell'alunno dovrà considerare il suo andamento lungo l'intero arco dell'anno scolastico;
7. La valutazione trimestrale e finale in ogni disciplina, anche se risultante dalla media aritmetica dei voti, ha esclusivo valore di proposta e può essere convalidata o modificata dal Consiglio di classe tenendo conto della qualità, dell'impegno nello studio dimostrata dallo studente e dal raggiungimento degli obiettivi di apprendimento inizialmente fissati.

La valutazione degli studenti con bisogni educativi speciali è effettuata sulla base dei Piani Educativi Personalizzati/ Individualizzati e delle specifiche azioni in essi definite. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un unico voto.

Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola per attività di assistenza, ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono al Consiglio di classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno. Detta audizione si concluderà prima dell'avvio dell'attività di scrutinio.

Il Consiglio di classe in sede di scrutinio si configura come un organo perfetto, chiamato ad esprimersi esclusivamente alla presenza di tutti i propri componenti. In caso di subentrata indisponibilità di uno dei suoi membri, il Dirigente procederà preliminarmente a riformulare il calendario delle attività posticipando lo scrutinio in oggetto. In caso di manifesta impossibilità si provvederà alla formale sostituzione del docente assente, preferibilmente con uno della medesima disciplina. Il Dirigente scolastico ha facoltà, a seguito di propria materiale impossibilità, di delegare la conduzione dello scrutinio ad uno dei propri collaboratori.

Attribuzione del voto da parte del docente e trasparenza dei criteri

Nell'attribuzione dei voti per le prove scritte, orali e pratiche la scala di valutazione va da 3 a 10. Ciascun docente è tenuto ad esplicitare i criteri valutativi nell'ambito del patto formativo con gli studenti. Il mancato uso dell'apposita scala docimologica per ciascuna singola prova di verifica, dovrà essere motivata agli studenti.

Al fine di rendere la valutazione del docente comprensibile essa dovrà prevedere, oltre all'espressione numerica, un breve giudizio sintetico accompagnato dalla specifica griglia correttiva che resterà allegata all'elaborato. L'impianto correttivo, inoltre, dovrà non solo evidenziare gli errori compiuti dal discente, ma esplicitare la corretta procedura. Nei colloqui, resta in capo al docente fornire, a margine del voto, le proprie motivazioni, sulla base dei criteri adottati.

La valutazione in itinere si esprime di regola su valori numerici interi, il ricorso a frazioni di voto rischia di ingenerare dubbi interpretativi rendendo l'intero processo oggetto di sterili irenismi. Pertanto, se l'espressione del voto intermedio "...1/2" può trovare una residua motivazione, altre formulazioni del tipo: 6+, 6++, 6½, 6/7, 7--, 7-“ rischiano di tramutarsi in un mero esercizio alchemico.

In sede di scrutinio il consiglio di classe ha a disposizione la banda compresa tra 4 e 10.

| LIVELLI | CONOSCENZE Capacità di trasmissione dei sapere | COMPETENZE Capacità di azione | ABILITA' Capacità di interazione |
|----------------|---|---|--|
| NV | Il docente non dispone di sufficienti elementi valutativi | | |
| 3 | La valutazione sanzione: il rifiuto dell'alunno a sostenere un colloquio, un elaborato riconsegnato intonso o nel quale si evidenzia con chiarezza il ricorso ad espedienti che ne inficiano l'originalità e/o l'autenticità. | | |
| 4 | I contenuti disciplinari specifici non sono stati recepiti. Si evidenziano profonde lacune nella preparazione di base e l'assenza di nozioni essenziali. | Difficoltà nell'uso di concetti, linguaggi specifici e nell'assimilazione dei metodi operativi. Esposizione imprecisa e confusa. | Ridotte capacità nell'esecuzione di semplici procedimenti logici, nel classificare ed ordinare. Uso degli strumenti e delle tecniche inadeguato. |
| 5 | Conoscenza dei contenuti parziale e frammentaria. Comprensione confusa dei concetti essenziali. | Difficoltà, anche assistito, ad individuare ed esprimere i concetti più importanti. Uso impreciso dei linguaggi specifici | Anche guidato non sa applicare i concetti teorici a situazioni pratiche. Metodo di lavoro poco efficace. Uso limitato ed impreciso delle informazioni possedute. |
| 6 | Conoscenza elementare dei contenuti, limitata capacità nell'applicazione delle informazioni assunte. | Esposizione parzialmente corretta e uso essenziale del linguaggi specifici. Guidato l'alunno esprimere i concetti essenziali. Limitata capacità di comprensione e di lettura dei nuclei tematici. | Sufficienti capacità di analisi, confronto e sintesi espresse però con limitata autonomia. Utilizza ed applica le tecniche operative in modo adeguato, ma poco personalizzato. |
| 7 | Conoscenza puntuale dei contenuti ed assimilazione dei concetti principali. | Adesione alla traccia e analisi corretta. Esposizione chiara con utilizzo adeguato del linguaggio specifico . | Applicazione delle conoscenze acquisite nella soluzione dei problemi e nella deduzione logica. Metodo di lavoro personale ed uso consapevole dei mezzi e delle tecniche operative. |
| 8 | Conoscenza dei contenuti ampia e strutturata. | Riconosce ed argomenta le tematiche chiave proposte, ha padronanza dei mezzi espressivi anche specifici, buone competenze progettuali. | Uso autonomo delle conoscenze per la soluzione di problemi. Capacità intuitive che si estrinsecano nella comprensione organica degli argomenti. |

| | | | |
|----|--|--|--|
| 9 | Conoscenza ampia e approfondita dei contenuti e capacità di operare inferenze interdisciplinari. | Capacità di elaborazione tali da valorizzare i contenuti acquisiti in differenti contesti. Stile espositivo personale e sicuro supportato da un linguaggio specifico appropriato. | Sa cogliere, nell'analizzare i temi, i collegamenti che sussistono con altri ambiti disciplinari e in diverse realtà, anche in modo problematico. Metodo di lavoro personale, rigoroso e puntuale |
| 10 | Conoscenza approfondita, organica e interdisciplinare degli argomenti trattati. | Esposizione scorrevole, chiara ed autonoma che dimostra piena padronanza degli strumenti lessicali. Componente ideativa efficace e personale: uso appropriato e critico dei linguaggi specifici. | Interessi molteplici, strutturati ed attiva partecipazione al dialogo formativo. Metodo di lavoro efficace, propositivo e con apporti di approfondimento personale ed autonomo, nonché di analisi critica. |

L'alunno deve essere reso protagonista nei processi valutativi, favorendone le capacità di autoanalisi, condividendo con lui i criteri utilizzati e gli obiettivi del presente regolamento. L'introduzione del registro elettronico deve rappresentare una chiara opportunità di superare ogni residua remora a rendere pienamente trasparente e oggettiva ogni attività valutativa. Il discente ha diritto di conoscere la propria valutazione in forma chiara e in tempi certi. L'inserimento dei dati sul registro elettronico deve avvenire entro il termine della lezione e comunicata all'interessato. In caso di problemi tecnici la registrazione della performance dovrà comunque compiersi nell'arco della giornata. Il tempo di riconsegna di un elaborato scritto, di norma non potrà eccedere le due settimane, e comunque dovrà avvenire prima di una ulteriore verifica. Una volta presentato alla classe, l'elaborato andrà depositato presso la segreteria didattica per la sua archiviazione. L'alunno ha titolo a richiedere al docente copia digitale del proprio elaborato debitamente corretto.

Ad ogni docente, ed in particolare al coordinatore di classe, viene attribuito il compito di illustrare ad inizio anno scolastico il presente regolamento, evidenziando gli obiettivi minimi fissati per ogni singola disciplina, il numero e la tipologia delle prove valutative e gli assi contenuti nelle griglie correttive, disposte in sede dipartimentale.

Valutazione della capacità relazionale

I consigli di classe, nella valutazione complessiva della capacità relazionale seguiranno a titolo orientativo la seguente griglia che viene proposta con funzioni di traccia. Pur non presentando la valutazione sulla capacità relazionali il valore potenzialmente dirimente che la normativa nazionale ha inteso attribuirgli, esso comunque fornisce in sede di scrutinio elementi rafforzativi volti a creare un contesto valutativo più nitido ed oggettivo per ogni studenti

| INDICATORI | VOTO |
|---|------|
| Rispetto delle norme e del regolamento d'Istituto: | |
| 1. Pieno rispetto delle norme e del regolamento di istituto | 10 |
| 2. Rispetto delle norme e del regolamento di istituto salvo episodiche e lievi mancanze | 9 |

| | |
|---|----|
| 3. Sostanziale rispetto delle norme e del regolamento di istituto, fatta eccezione per poche e lievi mancanze | 8 |
| 4. Sporadici episodi di mancato rispetto del regolamento di istituto, eventuale presenza di poche note disciplinari | 7 |
| 5. Ripetuti episodi di mancato rispetto del regolamento di istituto, sanzionati con note disciplinari | 6 |
| 6. Ripetuti e gravi episodi di mancato rispetto del regolamento di istituto, sanzionati da provvedimenti disciplinari e da periodi di sospensione | 5 |
| Rispetto degli altri e dell'istituzione scolastica: | |
| 1. Pieno rispetto degli altri e dell'istituzione scolastica | 10 |
| 2. Rispetto degli altri e dell'istituzione scolastica, eventuali richiami verbali da parte degli insegnanti per mancanze lievi | 9 |
| 3. Sostanziale rispetto degli altri e dell'istituzione scolastica, richiami verbali per comportamenti non gravi | 8 |
| 4. Qualche mancanza nel rispetto degli altri e dell'istituzione scolastica, eventuali note disciplinari da parte dei docenti per comportamenti inappropriati | 7 |
| 5. Diverse mancanze nel rispetto degli altri e dell'istituzione scolastica, continui richiami verbali da parte degli insegnanti per comportamenti di una certa gravità, sanzionati anche con note disciplinari | 6 |
| 6. Gravi mancanze nel rispetto degli altri e dell'istituzione scolastica, sanzionati dal consiglio di classe con note disciplinari reiterate e provvedimenti disciplinari (sospensione dalle lezioni) | 5 |
| Frequenza e puntualità: | |
| 1. Frequenza assidua; | 10 |
| 2. Frequenza regolare, con assenze, entrate posticipate e uscite anticipate sporadiche; | 9 |
| 3. Frequenza regolare, poche assenze ed entrate posticipate o uscite anticipate episodiche; | 8 |
| 4. Frequenza non sempre regolare, parecchie assenze ed entrate posticipate o uscite anticipate; | 7 |
| 5. Frequenti assenze o entrate posticipate e uscite anticipate, anche in occasione di verifiche; | 6 |
| 6. Numerose assenze non giustificate, entrate o uscite chiaramente mirate ad evitare le attività di verifica; | 5 |
| Impegno: | |
| 1. Impegno assiduo in classe e a casa, partecipazione ad attività non obbligatorie proposte dai docenti o dalla scuola : laboratori, ECDL, certificazioni linguistiche, giornalino scolastico, incarichi istituzionali o altro; | 10 |
| 2. Impegno regolare e costante in classe e a casa; | 9 |
| 3. Impegno abbastanza regolare e costante in classe e a casa; | 8 |
| 4. Impegno non sempre costante in classe e a casa ; | 7 |
| 5. Impegno incostante e/o superficiale in classe e a casa; | 6 |
| 6. Mancato adempimento dei doveri scolastici | 5 |

| Interesse e partecipazione: | |
|--|----|
| 1. Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni e agli altri interventi educativi, apporto di contributi personali, disponibilità a partecipare alle attività facoltative, e a favorire un clima positivo all'interno della classe; | 10 |
| 2. Interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo, con richieste di chiarimenti e domande di approfondimento; | 9 |
| 3. Interesse e partecipazione discreti all'attività didattica | 8 |
| 4. Interesse e partecipazione discontinui e/o limitati solo ad alcune discipline | 7 |
| 5. Scarso interesse e partecipazione all'attività didattica, evidenziati anche da interventi inopportuni e frequenti richieste di uscita dalla aula, disattenzione e svolgimento di attività non inerenti all'attività didattica; | 6 |
| 6. Nessun interesse e partecipazione all'attività didattica, azione di disturbo nei confronti dei colleghi | 5 |
| Atteggiamento nei confronti di insegnanti, compagni, personale scolastico: | |
| 1. Ruolo positivo nel gruppo classe a supporto dei compagni ; interazione positiva e rispettosa con tutti gli insegnanti e con il personale scolastico; ruolo attivo nella classe o/o nell'istituto | 10 |
| 2. Ruolo positivo nella classe e interazione positiva e rispettosa con compagni, insegnanti e con il personale scolastico | 9 |
| 3. Correttezza nei rapporti interpersonali e interazione positiva con la maggior parte dei compagni, degli insegnanti e del personale scolastico | 8 |
| 4. Complessiva correttezza nei rapporti interpersonali (rispetto verso tutti i compagni, tutti gli insegnanti e verso il personale scolastico) | 7 |
| 5. Rapporti non sempre corretti con compagni (qualche mancanza di rispetto – nell'approccio verbale o comportamentale- nei confronti di alcuni compagni e/o insegnanti e/o del personale scolastico) | 6 |
| 6. Rapporti scorretti con compagni e docenti e/o ruolo negativo nel gruppo classe | 5 |

Criteri per lo scrutinio intermedio

Il collegio docenti definisce annualmente la proposta di articolazione dell'anno scolastico stabilendo i limiti temporali dell'attività valutativa. Prescindendo dallo specifico calendario degli scrutini, l'attività di verifica si concluderà inderogabilmente alla data deliberata dal Consiglio dell'Istituzione e pubblicata nel calendario scolastico annuale.

Ogni docente è chiamato ad elaborare la propria proposta di voto espressa sulla base di un congruo numero di valutazioni oggettive originate da verifiche orali e scritte (ove previste). Il numero e la tipologia delle prove verrà definito in sede dipartimentale e sarà il medesimo per ogni indirizzo, esso terrà conto del numero di ore di attività didattica previste per ogni singola disciplina. Nel caso in cui l'alunno non abbia conseguito, per materiale impossibilità, un sufficiente numero di valutazioni verrà scrutinato, limitatamente al primo trimestre, come non valutabile (NV). Il Consiglio prenderà in considerazione al proposito l'effettiva frequenza scolastica dell'alunno, gli ingressi e le uscite fuori orario, e le motivazioni addotte.

La valutazione complessiva dovrà tenere debitamente in considerazione conoscenze, abilità e competenze anche in ordine ad attività e lavori interdisciplinari. Analogamente in questa sede si valuteranno impegno, partecipazione, capacità relazionali, frequenza ai corsi di sostegno e/o recupero e relativi esiti. **In questa fase si procederà, sulla base dell'assolvimenti dei debiti formativi, all'eventuale rivalutazione dei crediti relativi al precedente anno scolastico.**

Il Consiglio procederà preliminarmente a valutare, sulla base dei parametri individuati, il livello di performance medio della classe al fine di contestualizzare nel merito ogni valutando. In questa fase si analizzerà il clima complessivo, il livello di partecipazione e quant'altro possa contribuire a fornire ai docenti ulteriori elementi analitici.

In presenza di insufficienze il consiglio individuerà le singole modalità di recupero che provvederà a comunicare alle famiglie attraverso lo statino elettronico, sul quale comparirà anche il quadro delle assenze. L'attività di recupero potrà prevedere, oltre al formale richiamo ad un maggior impegno personale, attività individuali personalizzate, l'attivazione di sportelli didattici o corsi di potenziamento strutturati. L'effettuazione di sportelli e corsi di sostegno richiederà la formale approvazione da parte del consiglio e la necessaria calendarizzazione ad opera del docente proponente, ciò al fine di armonizzare tra loro le diverse attività disposte, dando al contempo legittimità e formale tutela ai soggetti coinvolti. Il consiglio di classe, come già in precedenza espresso, ha il compito di segnalare agli interessati, anche in fasi successive, l'eventuale insorgenza di situazioni di particolare allarme sia in termini didattici che in caso di eccessive assenze.

Di regola le comunicazioni in oggetto avverranno mediante registro elettronico, garantendo quindi l'immediatezza e la completezza delle informazioni trasmesse. In particolari situazioni, qualora il consiglio dovesse nutrire ragionevoli dubbi circa l'effettiva efficacia di detta modalità di comunicazione, e al fine di tutelare formalmente ogni successiva sua azione, esso potrà incaricare il coordinatore di prendere contatto direttamente con la famiglia dell'alunno interessato. Nel caso di specie si provvederà a lasciarne traccia nel verbale di consiglio.

Criteri per lo scrutinio finale

Lo scrutinio finale valuta il raggiungimento dei requisiti per l'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato, nel rispetto dai vincoli espressi dal D.P.P. n° 20-34/2015 e definiti nel presente regolamento. In questa sede i docenti valuteranno collegialmente gli esiti disciplinari sulla base dei risultati di apprendimento raggiunti in rapporto ai traguardi finali prefissati, considerando il quadro delle competenze possedute dall'alunno all'inizio dell'iter di formazione.

Lo scrutinio finale valuterà l'andamento complessivo di ogni alunno nel corso dell'intero anno scolastico misurandone con evidenze oggettive: conoscenze, abilità, competenze disciplinari e meta disciplinari. Il consiglio, inoltre, prenderà in considerazione le capacità relazionali dell'alunno (socializzazione secondaria), anche in ragione degli stage di alternanza scuola lavoro effettuati.

Al fine di delineare pienamente le performance annuali dell'alunno, il consiglio valuterà ogni ulteriore credito da questi ottenuto con particolare riguardo ai percorsi etero certificativi nei quali il discente è stato coinvolto.

Standard minimi di congruità della valutazione nel secondo periodo didattico:

| Orario curricolare | Numero di prove | Tipologia |
|--------------------|---|---------------------------------|
| fino a 3 ore | almeno due, tre in caso di insufficienza | di cui una scritta ove prevista |
| da 4 a 5 ore | almeno quattro, cinque in caso di insufficienza | di cui due scritte ove previste |
| fino a 7 ore | minimo cinque valutazioni | di cui tre scritte ove previste |
| oltre alle 7 ore | non meno di sei verifiche | di cui tre scritte ove previste |

Il presente regolamento rinvia ai singoli dipartimenti il compito di definire le tipologie di verifica più funzionali alle specificità dei singoli indirizzi, nel rispetto della curvatura delle differenti discipline. I dipartimenti avranno il compito, inoltre, sulla base dei singoli piani di studio d'Istituto, di definire oltre alla tipologia anche i criteri comuni di valutazione e le relative griglie. Detti criteri dovranno trovare evidenza quale allegato al presente regolamento.

Il regolamento interno di valutazione si impegna a favorire la realizzazione di attività di rilevazione e verifica a livello d'Istituto. In particolare, conferisce ai singoli dipartimenti il compito di elaborare specifici test sulle competenze in ingresso, articolati per bienni funzionali. Detti strumenti dovranno trovare una premessa armonica nelle definizioni contenute nell'EQF⁴

Al fine di migliorare gli standard di preparazione e consapevolezza operativa sugli strumenti valutativi propri dell'esame di stato, il presente regolamento stabilisce come, almeno agli studenti delle classi quinte, verranno somministrate specifiche simulazioni delle prove d'esame comuni per indirizzo. In particolare verranno disposte due simulazioni di prima e seconda prova con piena finalità valutativa. Al fine di simulare coerentemente lo spirito e le modalità di un esame di Stato, si dispone come per le prove calendarizzate dopo le indicazioni ministeriali concernenti le discipline d'esame, non vengano comunicate alle classi le materie oggetto di simulazione.

Parametro comune di ripetenza

L'irrogazione del provvedimento di ripetenza sanziona nell'alunno una condizione di grave e diffusa insufficienza, tale da comprometterne le effettive capacità di recupero. Detto provvedimento dovrà trovare, in seno all'organo consiliare, il più ampio consenso ed essere supportato da periodiche comunicazioni rivolte all'alunno circa la gravità della sua situazione.

La soglia di insufficienze ammissibili per essere promossi alla classe successiva deve essere contenuta entro il limite massimo di tre discipline (comprehensive anche di eventuali debiti pregressi non assolti). Un criterio maggiormente restrittivo potrà essere adottato dal consiglio di classe quando:

1. l'insufficienza reiteri una carenza formativa non superata dell'anno precedente nella medesima disciplina;
2. l'insufficienza sia reiterata in una disciplina caratterizzante l'indirizzo per almeno due anni di seguito;
3. il consiglio di classe valuti, nel corso del biennio, una fragilità complessiva dello studente sia in termini di competenze disciplinari che di metodo di lavoro, tale da proporre un riorientamento. Qualora il Consiglio di classe, in via autonoma, dovesse discostarsi dalle presenti indicazioni ne dovrà formalizzare le motivazioni.

Debiti formativi: attività di recupero e sostegno

In sede di scrutinio intermedio l'esito delle verifiche sulle carenze formative degli anni precedenti è riportata nel documento di valutazione affinché il consiglio di classe ne tenga conto ai fini dell'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato. In sede di scrutinio finale, ciascuna carenza formativa dovrà essere

⁴ European Qualifications Framework

esplicitata dal docente su apposita scheda, recante l'elencazione dei moduli oggetto di recupero. Tale scheda verrà resa disponibile allo studente al termine dello scrutinio. L'Istituto si impegna, compatibilmente con le procedure di nomina del personale docente, ad attivare i corsi di recupero nel corso del mese di settembre, al fine di effettuare entro la seconda settimana di ottobre le prove di verifica circa l'assolvimento del debito formativo. Il calendario delle attività di recupero sarà affisso all'albo della scuola e pubblicato sul sito d'istituto entro la prima settimana di settembre. Detti corsi rappresentano un'opportunità e non un obbligo per gli studenti, pertanto, per coloro che decidessero di non avvalersene non saranno previste ulteriori iniziative didattiche specifiche. I genitori dei minori che decidessero di provvedere autonomamente all'attività di recupero (secondo i programmi che saranno forniti dalla segreteria didattica) ne daranno comunicazione scritta preventiva alla scuola.

Le attività di recupero verranno di norma tenute dal personale docente in servizio avendo cura di selezionare, secondo l'effettiva disponibilità, in primo luogo i docenti titolari all'atto dello scrutinio o in alternativa i titolari subentranti. In loro assenza l'Istituto potrà ricorrere ad altri docenti in servizio per la medesima disciplina e solo in ultima istanza ad esterni, sempre provvisti comunque di adeguato titolo di studio.

Il docente incaricato del corso dovrà far corrispondere l'intervento al programma proposto dal docente titolare della disciplina. Qualora il docente non sia membro del consiglio di classe questi dovrà raccordarsi con il titolare per ciascun alunno. I dati relativi alla registrazione delle presenze ai corsi, l'indicazione dei contenuti svolti, deve essere regolarmente riportata sul registro elettronico quale strumento di validazione dell'attività. Le prove di verifica, corrette e valutate dal titolare del corso, verranno condivise eventualmente con il docente della classe. Gli elaborati, conservati dalla segreteria didattica, potranno essere riprodotti in formato digitale a richiesta dell'interessato. Ai consigli di classe, in sede di scrutinio finale, spetta la determinazione del *numero degli interventi di recupero* e della *consistenza oraria* da assegnare ad ogni intervento secondo le seguenti indicazioni:

| |
|--|
| discipline con 2 ore in settimana : fino a otto ore di corso di recupero |
| discipline con 3/4 ore in settimana : fino a dieci ore di corso di recupero |
| discipline con 5/6 ore in settimana : fino a dodici ore di corso di recupero |
| discipline con 7 o più ore in settimana : fino a quindici ore di corso di recupero |

In caso di mancato assolvimento del debito, lo studente potrà concordare con il docente, entro la fine del trimestre, un'ulteriore prova di verifica.

Le carenze formative degli anni precedenti non assolte permarranno quali premesse per ogni successivo scrutinio finale. Al fine dell'ammissione all'esame di Stato finale, il candidato dovrà aver assolto le carenze pregresse e, come previsto dal D.Lgs. 62/2017 e dall'art. 8 del DPP 22-54 /2010 e successive modifiche, la media tra le discipline ai fini dell'ammissione dovrà risultare nel suo insieme sufficiente

In particolare, visto l'Art. 8 del Decreto in oggetto, il presente regolamento adeguato in data 18 dicembre 2019 dal Consiglio dell'Istituzione, acquisito preventivamente il parere del Comitato scientifico e del Collegio dei docenti stabilisce che:

- Le carenze formative pregresse andranno debitamente assolte entro il mese di marzo dell'anno scolastico in corso, in caso contrario incideranno sulla valutazione finale dell'alunno come un'ulteriore insufficienza e ne precluderanno l'ammissione all'esame di Stato, salvo deroga motivata espressa dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio.

- L'alunno concorderà con il docente di classe della disciplina le tempistiche della prova e avrà facoltà di seguire eventuali percorsi di recupero disposti anche in altre classi. In ogni caso, gli argomenti oggetto di valutazione dovranno necessariamente essere quelli predisposti dal docente che ha attribuito la carenza formativa.
- Nel caso di discipline cessate in ragione dello sviluppo verticale del percorso di studi, l'alunno svolgerà la prova valutativa con il docente della disciplina nella propria sezione sempre nelle modalità di cui sopra.
- Qualora l'Istituto non avesse la disponibilità di un docente della disciplina specifica, prevarrà il criterio di affinità o del possesso di specifica abilitazione.
- Lo studente in caso di non ammissione alla classe successiva, trattandosi di un provvedimento di carattere superiore, vedrà estinti i debiti pregressi.
- Nel caso di passaggio ad altro indirizzo, eventuali carenze formative ascrivibili a discipline non previste nel nuovo percorso di studi cesseranno di avere effetto.

Modalità e tempi delle comunicazioni alla famiglia

La scuola si impegna a comunicare per iscritto alle famiglie degli studenti le situazioni di carenza formativa, il dato delle assenze e le iniziative di sostegno e recupero attivate. Dette comunicazioni avverranno a margine degli esiti dello scrutinio intermedio o successivamente ai consigli di metà pentamestre.

A seguito dell'introduzione del registro elettronico, comunque, le famiglie possono disporre di un report in tempo reale su tutti i dati sensibili concernenti la vita scolastica del proprio figlio. Il compito di sensibilizzare i genitori all'uso di detto strumento dovrà rappresentare una priorità che impegnerà tutto il personale docente.

Il registro elettronico verrà inoltre utilizzato in forma corrente al fine di garantire un canale privilegiato di comunicazione, partendo dalla prenotazione delle udienze settimanali, per giungere alle comunicazioni concernenti la vita dell'Istituto e le iniziative da questo attivate.

Al termine delle operazioni finali di scrutinio e contestualmente alla consegna delle pagelle, l'Istituto provvederà a comunicare alle famiglie le modalità concernenti gli interventi didattici di recupero delle carenze formative che verranno attivati. I programmi oggetto di recupero di ogni disciplina potranno essere consultati presso la segreteria didattica e trasmessi agli interessati mediante registro elettronico.

Criteri per la valutazione del credito scolastico e formativo

La presente tabella redatta sulla base della circolare n.3050 del 4 ottobre 2018 del MIUR riferimenti ministeriali per l'anno scolastico 2018/19, il suo eventuale aggiornamento non sarà oggetto di specifica deliberazione ma rappresenterà una presa d'atto da parte del collegio trattandosi di disciplina oggetto di riserva di legge:

| Media voti | III anno | IV anno | V anno |
|---------------------|-----------------|----------------|----------------|
| M < 6 | | | 7 - 8 |
| M = 6 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 |
| 6 < M ≤ 7 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 |

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| $7 < M \leq 8$ | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 |
| $8 < M \leq 9$ | 10 - 11 | 11 - 12 | 13 - 14 |
| $9 < m \leq 10$ | 11 - 12 | 12 - 13 | 14 - 15 |

Accertato l'avvenuto superamento di eventuali carenze formative e l'assenza di insufficienze nella valutazione conclusiva dell'anno scolastico corrente, l'attribuzione del punteggio massimo nella banda prevista dal Ministero sarà attribuita o meno dal consiglio di classe in base alla media conseguita, fissando quale discriminante il superamento della soglia dello 0,5 rispetto alla fascia di pertinenza. Per quanto afferisce i punteggi della fascia più alta il riconoscimento avverrà al superamento della soglia di 9,3/10.

Il Consiglio di classe avrà comunque facoltà, nei limiti disposti dall'O.M. 205/19, di considerare eventuali crediti formativi di particolare rilievo, documentati dall'interessato entro il mese di maggio e non altrimenti valutati.

In presenza di valutazioni negative o in ragione di debiti formativi non assolti, allo studente si applicherà il valore minore della fascia di competenza, con facoltà comunque per gli aventi diritto di recuperare il punto l'anno successivo in ragione dell'assolvimento delle carenze registrate.

Valutazione dei percorsi di alternanza Scuola-Lavoro

I percorsi di alternanza scuola lavoro sono stati introdotti sperimentalmente nel 2003 a seguito dell'approvazione della Legge 53 che all'art.4 primo comma⁵ autorizzava le istituzioni scolastiche, ad attivare percorsi di stage in contesto lavorativo per gli studenti con età superiore ai quindici anni. La mancata emanazione dei relativi regolamenti attuativi ha reso puramente sperimentale questa prima fase, reintrodotta ora in forza dell'approvazione della Legge 107/2015 artt. 33 e 43 convertita nella PAT attraverso la Lp 10/2016.

In premessa pare necessario ribadire quanto esplicitato dalla normativa vigente, la quale chiarisce come i percorsi di alternanza non originino un nuovo ambito disciplinare bensì richiedano, da parte del Consiglio di classe la declinazione delle competenze attese che andranno misurate in una dimensione meta disciplinare.

Ai sensi delle indicazioni ministeriali pervenute e delle circolari emanate dal Dipartimento dell'Istruzione, l'ammissione all'esame di Stato per l'a.s. 2019/2020 non sarà vincolata al conseguimento del 75% del monte ore previsto per le attività di ASL. Inoltre, rispetto a quanto previsto dall'Art. 4 della Legge 53, il tetto delle 400 ore per gli istituti tecnici e delle 200 per i licei, potrà essere oggetto di deroga laddove inequivocabilmente motivata.

La valutazione avrà ricaduta sulla capacità relazionale e sulle discipline, in base alla seguente declinazione:

A. Valutazione con ricaduta sulla capacità relazionale: si terrà conto del risultato sommativo delle varie pagelle di *stage* compilate dai tutor esterni al termine delle singole esperienze di alternanza;

Art.4.(Alternanza scuola-lavoro)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola- lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, (.....) il Governo è delegato, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.....;
 - b) fornire indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese, la valorizzazione delle imprese come luogo formativo e l'assistenza tutoriale;
 - c) indicare le modalità di certificazione dell'esito positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.

B. Le discipline interessate: l'Italiano e le materie di indirizzo verso le quali sono state selezionate le attività di alternanza. Lo studente avrà il compito di redigere annualmente un breve portfolio delle esperienze realizzate, strumento la cui redazione, definita in sede di consiglio di classe, contribuirà a determinare la valutazione in merito alle attività svolte.

Al fine di valorizzare ulteriormente le esperienze lavorative realizzate dallo studente, quale elemento qualificante del suo percorso formativo, la scuola rilascerà a margine del diploma, un attestato recante l'elencazione dei periodi di attività svolti oltre alle eventuali certificazioni conseguite.

Studenti sportivi

Alla luce della delibera provinciale 2298 del 16 dicembre 2016, gli studenti sportivi potranno vedersi riconosciuta parte dell'attività sportiva quale alternanza scuola lavoro previa richiesta al proprio Consiglio di Classe che, d'accordo con la società sportiva a cui lo studente appartiene, provvederà a stendere un percorso formativo personalizzato all'interno del quale verranno indicati:

1. il nominativo dello studente, del tutor interno scolastico, del tutor sportivo (se presente) e del tutor designato dalla società/associazione o federazione di riferimento;
2. la natura delle attività che lo studente è chiamato a svolgere durante il periodo di alternanza scuola lavoro, gli obiettivi e le modalità di svolgimento delle attività previste nel progetto e le relative competenze;
3. la durata del progetto in termini di ore riconoscibili;
4. la società/associazione o federazione presso la quale lo studente svolge le attività di alternanza;
5. le modalità di acquisizione della valutazione dello studente.

Il progetto formativo personalizzato dovrà essere sottoscritto dal dirigente scolastico, dallo studente sportivo, dalla sua famiglia e dal rappresentante della società/associazione/federazione sportiva.

Il Consiglio di Classe potrà riconoscere allo studente che ne faccia richiesta sino al 20% del monte ore complessivo (max 20 ore per i licei, max 40 ore per i tecnici all'anno per non più di due anni) per lo svolgimento della pratica sportiva. E' facoltà del Consiglio di Classe riconoscere fino a un ulteriore 20% del monte ore complessivo (nell'arco del triennio 40 ore per i licei, 80 per i tecnici) per ulteriori attività svolte in seno alla società/associazione/federazione di appartenenza purché realizzate a supporto della progettazione e organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi e concorrano a valorizzare le competenze tecnico-scientifiche acquisite dai giovani atleti.

Pertanto gli studenti sportivi potranno vedersi riconoscere fino a un massimo di 80 (licei) / 160 (tecnici) ore nell'arco del triennio.

Per quanto concerne le deroghe valutative e di sostegno rivolte agli studenti compresi nel progetto scuola sport si rinvia all'apposito protocollo stilato ed allegato al Progetto Triennale d'Istituto.

Alunni con bisogni educativi speciali

“Capacità e merito degli alunni con disabilità vanno valutati secondo parametri peculiari, adeguati alle rispettive situazioni di minorazione”⁶

Il presente regolamento, fatto salvo quanto esplicitamente previsto, nelle sue indicazioni generali, rinvia per una più completa trattazione all'apposito protocollo redatto dalla commissione per gli alunni con disabilità. Quale premessa di metodo va ribadito come, in sede di scrutinio, il consiglio di classe dovrà comunque procedere nella propria funzione valutativa, partendo dal PEI/PDP adottato e regolarmente condiviso tra tutte le parti.

L'introduzione del decreto 62/17 ha riconferma molte delle norme già esistenti, volgendo però la propria attenzione prevalentemente ai percorsi della primaria ed agli esami conclusivi il primo ciclo. In termini più generici il decreto richiamando i principi della Lg. 104/92, ha ribadito l'esigenza di procedere nella valutazione delle:

1. capacità relazionali;
2. attività disciplinari;
3. attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della Legge n.104 del 1992, il piano educativo individualizzato.

Nella valutazione degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'art.314, comma 2, del D.Lgs. n.297 del 1994 ossia lo sviluppo delle potenzialità della persona disabile nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

L'ammissione alla classe successiva e all'esame di stato conclusivo avviene secondo quanto disposto dal presente decreto tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.

Gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. “Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova” (comma 4, art.11).

Nell'art.9 del decreto 62 si prevede che la certificazione delle competenze dell'alunno disabile sia coerente con il suo piano educativo individualizzato. In attesa dell'emanazione dei modelli nazionali per la certificazione delle competenze preannunciate dallo stesso articolo 9, i singoli consigli di classe possono attivarsi per definire, in relazione all'alunno disabile, i livelli di competenza che si prenderanno in considerazione come mete raggiungibili.

Processi etero valutativi

La scuola dell'autonomia è chiamata, al fine di prescindere da ogni intento autarchico ed autoreferenziale, a ricercare ogni opportunità di confronto con il resto della comunità educante sia in chiave nazionale (INVALSI) che internazionale (PISA 7). L'analisi dei dati derivanti da tali rilevazioni costituirà un preciso materiale al fine di operare una periodica manutenzione dei nostri percorsi educativi. L'Istituto d'Istruzione “La Rosa Bianca - Weisse Rose” intende promuovere ogni attività valutativa volta a favorire lo sviluppo di una cultura del dato nel confronto con gli esiti delle rilevazioni a carattere provinciale, nazionale o internazionale.

Nel medesimo spirito l'Istituto incentiverà la partecipazione dei propri alunni alle competizioni disciplinari ad ogni livello e promuoverà ogni percorso etero certificativo.

Validità e durata

Il presente regolamento entrerà in vigore a partire dall'anno scolastico 2018/19 e resterà in vigore, risultando parte integrante del Progetto d'Istituto, per la durata dello stesso. Ogni sua modifica, fatte salve le riserve di carattere legislativo che dovranno essere per tali recepite, potrà avvenire con scadenza annuale.

⁶ Sentenza della Corte Costituzionale 2015/1987

⁷ Programme for International Student Assessment